

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI MARZO

IN PRIMO PIANO

L'ITALIA ATTUA LA DIRETTIVA UE SUL "WHISTLEBLOWING"

Publicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 63 del 15 marzo 2023 il D.Lgs. n. 24/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il provvedimento, composto da IV Capi e 25 articoli, entrerà in vigore lo scorso 30 marzo attuando la c.d. Direttiva *whistleblowing*, che disciplina la protezione dei soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e privato (c.d. *whistleblowers*). Nel dettaglio, al Capo I l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina; al Capo II i canali di segnalazione interna ed esterna, l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle divulgazioni pubbliche. Al Capo III, invece, le misure di protezione applicabili quando "al momento della segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dall'art. 1 del provvedimento", oppure nel contesto in cui "la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II", dunque mediante canali di segnalazioni interne o esterne tramite l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L'ANAC, in particolare, dovrà adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle citate segnalazioni esterne (art. 10). Enti o persone segnalanti - si legge nell'art. 17 - non possono subire alcuna ritorsione. Nella fattispecie, non è possibile procedere con licenziamento, sospensione o retrocessione di grado e mancata promozione; mutamento di funzioni o cambiamento del luogo di lavoro; riduzione dello stipendio o modifica dell'orario di lavoro; sospensione della formazione; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione.



NUOVE NORME PER I FLUSSI D'INGRESSO IN ITALIA

In vigore dall'11 marzo 2023 il **decreto-legge n. 20/2023**, che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani e semplificano le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Oltre all'inasprimento delle pene per reati connessi all'immigrazione clandestina, si introducono nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere – tra l'altro – delle Commissioni parlamentari competenti. In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovo per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Modificate anche le norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri. In particolare, si semplifica l'avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Inoltre, saranno promossi dal Ministero del Lavoro corsi di formazione per gli ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i percorsi formativi previsti dall'Italia. Tra le semplificazioni, anche il rinnovo della durata del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, che avrà una durata massima di tre anni, anziché due come oggi. Si stabilisce, inoltre, che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

- ❖ Approvazione dei modelli di verbale per l'effettuazione delle attività ispettive sulle imprese sociali
- ❖ Decreto Bollette 2023: le novità
- ❖ Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
- ❖ Crowdfunding: attuazione Regolamento UE
- ❖ Definite le modalità di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative
- ❖ ISA 2023: approvati 87 nuovi indici
- ❖ Aggiornato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese
- ❖ Convertito in Legge il Decreto carburanti



NASPI ANCHE AL PADRE DIMESSO DOPO IL CONGEDO OBBLIGATORIO

La prestazione di disoccupazione NASpl spetta anche al padre che si è dimesso, entro il primo anno di vita del bambino, dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio. L'INPS, con la [circolare n. 32 del 20 marzo 2023](#), fornisce alle proprie sedi territoriali le necessarie istruzioni amministrative in materia di accesso alla NASpl nell'ipotesi sopra rappresentata. L'Istituto, richiamando il D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha ricordato che al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della genitorialità è stato introdotto il congedo di paternità obbligatorio e ha esteso altresì il divieto di licenziamento al medesimo lavoratore che ha fruito del congedo stesso. Più precisamente, il padre lavoratore è tenuto dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa. Il D.Lgs. n. 105/2022, integrando le disposizioni già contenute nel D. Lgs. n. 151/2001, estende, come anticipato, il divieto di licenziamento del padre lavoratore fino al compimento del primo anno di vita del bambino non solo nell'ipotesi del congedo in alternativa alla madre, ma anche nel caso di congedo obbligatorio. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo tutelato, l'Istituto precisa che non vi sono differenze derivanti dalla fruizione del congedo alternativo alla madre o del congedo obbligatorio: né padre né madre lavoratori sono tenuti al preavviso e hanno diritto alla percezione della NASpl qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Le domande di indennità di disoccupazione NASpl presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento – e respinte nelle more di pubblicazione della suddetta circolare – possono essere oggetto di riesame su istanza del lavoratore dimessosi, da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

- ❖ *Piattaforma unica di comunicazione e condivisione per aziende e intermediari*
- ❖ *Aspettativa cariche elettive e sindacali: retribuzione figurativa*

- ❖ *Ecco come funziona Quota 103*
- ❖ *Marittimi: invio telematico del certificato di malattia*
- ❖ *Invalidità civile per i minori: semplificata la presentazione della domanda*
- ❖ *Proroga del periodo transitorio per la trasmissione cartacea delle richieste del documento portatile A1*
- ❖ *Bonus asili nido 2023, online la procedura per le richieste*
- ❖ *Assegno di maternità concesso dai Comuni: rivalutazione per l'anno 2023*
- ❖ *Opzione donna 2023: istruzioni operative*
- ❖ *Bonus autonomi senza partita IVA: domande entro il 30.04*
- ❖ *Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap*
- ❖ *Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023*
- ❖ *Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023*
- ❖ *Esonero dal versamento del contributo addizionale: istruzioni operative*
- ❖ *Rappresentanza sindacale: inserite nuove codifiche*
- ❖ *Lavoratori all'estero: pubblicate retribuzioni convenzionali 2023 per i Paesi non convenzionati*
- ❖ *Indicazioni in merito alle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi*
- ❖ *Pensione lavori usuranti: domande entro l'1.5*
- ❖ *Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi*



LAVORO USURANTE E NOTTURNO: DIFFERITO AL 17.04 IL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI

Posticipato al prossimo 17 aprile il termine, precedentemente fissato al 31 marzo 2023, per l'invio delle comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, (lettere da a) a d) dell'art. 1, Dlgs. n. 67/2011). A comunicarlo è il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con una [nota](#) sul proprio portale. Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (art. 1, comma 1, lett. c), Dlgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall'inizio dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 2, Dlgs. n. 67/2011.

❖ *[Fermo pesca 2022: invio istanze prorogato al 13.04](#)*



INL INTERVIENE SU FLUSSI DI INGRESSO DEI LAVORATORI STRANIERI

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** pubblica la nota della Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro – prot. n. 2066 del 21 marzo 2023 – sui contenuti del D.L. n. 20/2023: semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro, soggetti cui sono demandate le verifiche, capacità economica del datore di lavoro, verifica della congruità del numero di richieste presentate, asseverazione e protocolli d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e organizzazioni dei datori di lavoro. In particolare, l'INL chiarisce che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998 è demandata ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Relativamente ai flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri, si precisa che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il triennio 2023-2025 e non più annualmente. Sulla capacità economica del datore di lavoro, l'Ispettorato specifica che la soglia economica di 30 mila euro per la presentazione di una sola istanza non deve essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere. Nel settore domestico la soglia reddituale scende, invece, a 20 mila euro, limite che sale a 27 mila euro nel caso in cui la famiglia del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Da ultimo, nella nota si ricorda che nel modello di asseverazione allagato alla circolare n. 3/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è presente uno spazio dedicato a eventuali relazioni e valutazioni tecniche che i professionisti e le organizzazioni datoriali possono inserire per supportare la procedura di asseverazione.

- ❖ *Tirocini fraudolenti, no al ricorso presso il Comitato rapporti di lavoro*
- ❖ *Sì ai tirocini per gli stranieri già in Italia*

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DISPOSITIVI SPECIALI CORREZIONE VISIVA, LA SPESA SPETTA AL DATORE

Se nel corso di una visita di sorveglianza sanitaria il medico competente rileva che il lavoratore sia affetto da un deficit visivo e, di conseguenza, prescrive un "dispositivo speciale di correzione visiva" (DSCV) come lenti applicabili al videoterminale, occhiali oppure altri dispositivi speciali di correzione, il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese lo stesso dispositivo. Lo rende noto l'**Inail**, con la [circolare n. 11 del 24 marzo scorso](#), in cui ricorda che i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo scheletrico. Il datore di lavoro competente per plesso – si legge nel documento – autorizzerà la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all'interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa. Il lavoratore dovrà acquistare, poi, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione. L'**Inail**, inoltre, chiarisce che ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore dovrà presentare alla Struttura di appartenenza la relativa fattura dove verranno specificate le singole voci di spesa con il relativo importo e la tipologia di lenti, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall'oftalmologo. La Struttura di appartenenza è tenuta all'invio della documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale dovrà verificare la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procedere al rimborso della spesa effettuata fino al limite massimo di 150 euro. Nel documento di prassi anche le disposizioni contabili.

- ❖ *[Riduzione premi e contributi assicurativi legge 147/2013: misura anno 2023 e nuovi indici di gravità medi](#)*
- ❖ *[Inail, nuovi interessi per pagamento premi e sanzioni civili](#)*
- ❖ *[Premi assicurativi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per l'anno 2023](#)*



TREGUA FISCALE SOTTO LALENTE DELLE ENTRATE

Dall'**Agenzia delle Entrate** ulteriori chiarimenti sulle misure agevolative previste nell'ambito della c.d. "Tregua fiscale" e introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Con la [circolare n. 6/E del 20 marzo scorso](#), emanata sotto forma di risposte a quesiti, l'Amministrazione finanziaria scioglie alcuni dubbi interpretativi posti dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria e fornisce indicazioni su definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari), regolarizzazione delle irregolarità formali, ravvedimento speciale delle violazioni tributarie nonché su adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Per quanto riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari, l'Agenzia conferma le disposizioni della circolare n. 1/E/2023 e ribadisce che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. Riguardo alla regolarizzazione delle irregolarità formali, si considerano sanabili, secondo l'Agenzia, "l'invio delle fatture elettroniche allo Sdl oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell'imposta; i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati alle Entrate, ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta". Relativamente al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, le Entrate precisano che tra queste non vi rientra l'esercizio dell'opzione per la proroga ex art. 5 del D.L. n. 34/2019 del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. Vi rientrano, invece, le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, purché non siano già state contestate. Con riferimento all'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l'Agenzia precisa che gli atti derivanti dai controlli di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, questi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo formale. Illustrati, infine, i chiarimenti su definizione agevolata delle liti tributarie, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, regolarizzazione degli omessi

pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale e definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

- ❖ Bonus e-commerce al 100% per le imprese agricole
- ❖ Nuovi chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti
- ❖ Chiusura liti pendenti: attivo il servizio per inviare le domande
- ❖ ISA 2023: pronte le specifiche tecniche
- ❖ Aggiornamento dei codici tributo per la concessione dei giochi numerici
- ❖ Contratti preliminari di compravendita: la registrazione è online
- ❖ Tax credit energia, comunicazione anche per imprese agricole
- ❖ Imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi: pubblicati i codici tributo per il ravvedimento operoso
- ❖ E-fatture e corrispettivi giornalieri: come regolarizzare i ritardi
- ❖ Regime fiscale opzionale neo-residenti, istituito il codice tributo per la revoca
- ❖ Imposta sostitutiva sulle mance: i codici tributo
- ❖ Contributo di solidarietà 2023 e straordinario 2022: i codici tributo
- ❖ Bonus attività fisica adattata: l'importo del credito spettante
- ❖ Fabbricati strumentali - Coefficiente di ammortamento al 6%
- ❖ Credito d'imposta impianti di compostaggio: istanze dal 20 aprile



RICOVERO DEL PROFESSIONISTA, COME OPERA LA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Con la risposta a interpello n. 248/2023 l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale o di cure domiciliari che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, nessuna responsabilità è imputata allo stesso o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario, stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. L'Amministrazione finanziaria premette che la legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. La sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che "copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante" sia "consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione". In merito alla decorrenza e alla durata della sospensione l'Agenzia evidenzia che la stessa opera a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. La sospensione, dunque, non ha valenza generalizzata, ma opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l'evento malattia/infortunio. Le Entrate precisano, tuttavia, che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, consentendo al professionista solo di adempiere

nel più ampio periodo di sospensione così come delineato. Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato.

- ❖ Qualificazione di trust e trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi
- ❖ Operatori finanziari: obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria
- ❖ Vies obbligatorio per la non imponibilità della cessione intra Ue
- ❖ Trasferimento di ramo d'azienda, niente cessione per il Superbonus residuo
- ❖ Cessioni bonus edilizi: lo sconto in fattura si applica anche se non indicato nell'acconto
- ❖ Iva 5% per l'energia termica prodotta con gas metano tramite rete di teleriscaldamento
- ❖ Bonus non energivore: individuazione del parametro iniziale di riferimento in caso di fusione
- ❖ Mancanza dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario
- ❖ Redditi da pensione estera di una polizza assicurativa: trattamento fiscale
- ❖ Rent to buy in caso di procedura esecutiva: adempimenti fiscali
- ❖ Dipendenti dell'ufficio brevetti Ue: i redditi non sono imponibili in Italia
- ❖ Imbarcazione in regime di temporanea importazione: trattamento IVA
- ❖ Credito d'imposta per le imprese non energivore anche per società in difficoltà
- ❖ Credito d'imposta imprese "non energivore" escluso per l'energia elettrica auto consumata
- ❖ Art bonus ammesso solo per i contributi spontanei



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

ESENZIONE IMU PER IMMOBILI IN "SOCIAL HOUSING"

Con la risoluzione n. 2 del 20 marzo 2023 il dipartimento delle Finanze del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'esenzione dall'Imu in merito alla fattispecie degli alloggi sociali ("social housing"), così come definiti dal Dm. Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008. In linea generale, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della Legge n. 160/2019, per beneficiare dell'agevolazione per abitazione principale, nel caso di specie, è necessario che gli immobili rispettino i requisiti di cui al citato Dm e che gli stessi siano effettivamente adibiti ad abitazione principale, ovvero sia richiesto il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dell'assegnatario. Sono dunque esclusi dall'applicazione dell'agevolazione gli immobili sfitti e comunque quelli tenuti a disposizione. Inoltre, nel periodo di tempo necessario all'espletamento delle operazioni di natura tecnico-amministrativa indispensabili per individuare l'assegnatario, è possibile comunque continuare ad usufruire dell'agevolazione in parola. Spetta però alla potestà regolamentare di ciascun Ente l'individuazione del periodo temporale. Sul punto, il Mef ritiene congruo un periodo di 4/6 mesi.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI PENDENTI

L'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, con la circolare n. 9 del 14 marzo 2023, afferma che anche le controversie doganali pendenti, riguardanti tributi e relative sanzioni, possono essere risolte attraverso l'istituto della definizione agevolata previsto dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 186-203, legge n. 197/2022). La definizione comporta il versamento integrale dei tributi oggetto del contenzioso (Iva all'importazione o dazio) e dei relativi interessi, ma non delle connesse sanzioni irrogate. In data 22 marzo 2023 sarà disponibile, in un'apposita sezione del sito istituzionale www.adm.gov.it, la procedura telematica di trasmissione delle suddette domande di definizione agevolata. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica accedendo, previa autenticazione tramite SPID/CNS/CIE, alla sezione del sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dedicata alla definizione agevolata. Nella stessa sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di febbraio che è pari a 118,50. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di febbraio è di 0,440355%.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari